

dpe protocollo

Da: Per conto di: legislativo.economia@pec.mef.gov.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 3 ottobre 2022 15:03
A: info attive
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: MEF - GAB - Prot. 21765/2022 del 03/10/2022 COM (2022) 557 final Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, a...
Allegati: postacert.eml (1,16 MB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Contr. completameCompletare

Stato contrassegno:Contrassegnato

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/10/2022 alle ore 15:03:17 (+0200) il messaggio "MEF - GAB - Prot. 21765/2022 del 03/10/2022 COM (2022) 557 final Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n.466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201" è stato inviato da "legislativo.economia@pec.mef.gov.it" indirizzato a:

infoattive@governo.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 954CF8FA.013813C2.9DF18F51.84B90C66.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 03/10/2022 at 15:03:17 (+0200) the message "MEF - GAB - Prot. 21765/2022 del 03/10/2022 COM (2022) 557 final Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n.466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201" was sent by "legislativo.economia@pec.mef.gov.it" and addressed to:

infoattive@governo.it

The original message is attached.

Message ID: 954CF8FA.013813C2.9DF18F51.84B90C66.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n.

Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento politiche europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento del tesoro

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n.466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201. COM(2022) 557 *final*.

In riferimento all'oggetto, si trasmettono la nota prot. n. 79102 del 30 settembre 2022, unitamente alla relazione e alla tabella di corrispondenza predisposte dal competente Dipartimento del tesoro.

p. IL CAPO DELL'UFFICIO

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento del Tesoro
Direzione Rapporti Finanziari Europei*

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

All. 1

OGGETTO: COM (2022) 557 *final* - Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n.466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201.

Si fa riferimento alla nota prot. nr. 19176 del 13/09/2022, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo – Economia in data 13/09/2022, relativa alla richiesta di relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, inviata dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La richiesta in questione riguarda la proposta presentata dalla Commissione il 7 settembre u.s, di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina e il rafforzamento del fondo comune di copertura.

Si forniscono di seguito i dettagli della proposta in oggetto contenenti l'analisi richiesta e si allegano la Relazione e la Tabella di corrispondenza richieste.

1. Contenuto della Proposta di assistenza macro-finanziaria della Commissione e processo negoziale in corso

La guerra di aggressione della Russia ha causato per l'Ucraina la perdita di accesso ai mercati internazionali dei capitali e ne ha accresciuto sensibilmente il fabbisogno finanziario.

Al fine di contribuire alla copertura del fabbisogno di breve periodo, l'Unione europea si è impegnata a fornire assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale all'Ucraina fino a 9 miliardi di euro, come proposto dalla Commissione nella comunicazione del 18 maggio 2022, sostenuta dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022.

Nell'ambito di tale impegno, un primo prestito da 1 miliardo di euro è stato erogato dall'UE all'inizio di agosto (Decisione (UE) 2022/1201). Più recentemente, per progredire nella realizzazione del pacchetto di sostegno eccezionale, la Commissione ha proposto un ulteriore prestito agevolato per EUR 5 miliardi, dotando il bilancio dell'UE dei mezzi che permetteranno di assorbire il rischio di perdite sia su tali prestiti aggiuntivi che sul prestito di 1 miliardo erogato ad agosto. Inoltre, si propone di applicare la stessa protezione del bilancio anche ai prestiti erogati dopo il 15 luglio 2022 nell'ambito delle operazioni di finanziamento della Banca europea per gli investimenti in Ucraina (mandato prestiti esterni).

Dato l'elevato profilo di rischio del paese beneficiario, la proposta ha previsto una copertura pari al 70% del valore del prestito, ripartita tra bilancio UE (9%) e garanzie richiamabili degli Stati membri (61%) *pro-rata* sulla base della quota di RNL (12,47% per l'Italia). Stante l'urgenza e l'eccezionalità della situazione, la Commissione potrà procedere all'erogazione del prestito anche prima che le necessarie garanzie nazionali siano state fornite da tutti gli Stati membri (SM). Tuttavia, gli SM dovranno provvedere con la massima urgenza al completamento delle rispettive procedure nazionali per l'entrata in vigore delle garanzie.

La proposta, presentata dalla Commissione il 7 settembre, è stata adottata con procedura legislativa ordinaria dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 settembre (Decisione (UE) 2022/1628).

Dopo l'adozione della decisione sui 5 miliardi e al fine di completare l'impegno per un'AMF eccezionale fino a 9 miliardi, proseguirà il negoziato sui rimanenti 3 miliardi.

2. Valutazione della proposta

La proposta relativa all'ulteriore prestito di 5 miliardi di euro è stata presentata in continuità con la prima fase dell'AMF eccezionale che aveva disposto l'erogazione del prestito da 1 miliardo all'inizio di agosto.

Il ricorso allo strumento AMF appare appropriato dato il contesto particolare di urgenza, che rende necessario mobilitare fondi ingenti in tempi ristretti. La concessione dell'assistenza dell'Unione è tuttavia sempre subordinata al prerequisito del rispetto, da parte del paese beneficiario, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché a garanzie sul rispetto dei diritti umani. Nonostante la criticità della corrente situazione, tali precondizioni politiche sono ritenute dalla Commissione attualmente rispettate in Ucraina. Inoltre, considerata la limitata capacità residua del bilancio UE di offrire sostegno in forma di sovvenzioni, appare giustificato il ricorso ai prestiti. Infine, il regime altamente agevolato applicato (scadenze lunghe, contributo a copertura dei costi degli interessi e cancellazione delle spese amministrative) favorisce la sostenibilità del debito per il paese beneficiario.

3. Rispetto dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità. Impatto finanziario, effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto la concessione di assistenza macrofinanziaria a Paesi terzi rientra nei limiti delle competenze conferite all'Unione dai trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e, in particolare, dall'articolo 4(4) del TUE che attribuisce all'Unione competenza concorrente per condurre azioni e una politica comune in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. La base giuridica dell'intervento è correttamente individuata nell'articolo 212 del TFUE, che prevede la possibilità per l'Unione di condurre azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macro-finanziaria a breve termine in Ucraina non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. Infine, anche il principio di proporzionalità appare rispettato, in quanto la proposta si limita al minimo indispensabile per raggiungere l'obiettivo di mantenere la stabilità macrofinanziaria a breve termine e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo. In particolare, l'importo della proposta AMF eccezionale, combinato con l'AMF di emergenza già erogata nella prima parte

dell'anno, è coerente con il fabbisogno di finanziamento residuo stimato per il 2022, con le normali prassi di ripartizione degli oneri per le operazioni di AMF, e tiene conto dell'assistenza che altri donatori bilaterali e multilaterali si sono impegnati a fornire all'Ucraina.

Dal punto di vista finanziario, le risorse per l'AMF eccezionale da EUR 5 miliardi verranno reperite tramite prestiti contratti sui mercati dei capitali e trasferiti all'Ucraina. Andranno ad integrare l'AMF eccezionale da 1 miliardo di euro concessa all'Ucraina in virtù della Decisione (UE) 2022/1201. Con riferimento alla copertura del prestito (applicata ai complessivi 6 miliardi dell'AMF eccezionale adottata fino ad oggi), la quota a valere sul bilancio UE (540 milioni di euro) sarà assegnata nell'ambito del programma *Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument* (NDICI) – Europa Globale.

Per le garanzie nazionali complementari (3,66 miliardi di euro), l'importo impegnato da ciascuno Stato è calcolato in proporzione del Reddito Nazionale Lordo (RNL) (per l'Italia, circa 460 milioni di EUR). Gli Stati membri saranno tenuti a mettere a disposizione risorse a titolo di garanzia soltanto in una gamma limitata di situazioni stabilite nella decisione. In particolare, non dovranno trasferire liquidità all'UE immediatamente, ma soltanto al presentarsi delle condizioni che renderanno necessaria l'attivazione della garanzia. Il ricorso alle garanzie nazionali risulta, dunque, non soltanto proporzionale al conseguimento degli obiettivi della proposta, ma rappresenta anche la soluzione più efficace dal punto di vista finanziario.

Per l'Italia, l'art. 35 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144 (GU Serie Generale n.223 del 23-09-2022) autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione dello Stato al programma di AMF eccezionale, incluso il rilascio della garanzia per un importo massimo fino a 700 milioni di euro per il 2022 (l'importo è calcolato applicando la chiave RNL per l'Italia, pari a 12,47%, al 61% di 9 miliardi, ipotizzando che l'intera assistenza avvenga sotto forma di prestiti). Per quanto riguarda la copertura di tali oneri, si provvederà a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Non si riscontrano effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione. La proposta non sembra incidere sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

L'impatto sulle attività dei cittadini e delle imprese dovrebbe essere nullo o positivo, in quanto nel Paese operano imprese italiane e/o si trovano loro partner commerciali che dovrebbero quindi beneficiare del sostegno finanziario alla bilancia dei pagamenti dell'Ucraina.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Firmato digitalmente da:

ALESSANDRO RIVERA



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n.466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 557 *final* del 07.09.2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0281(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

- La guerra di aggressione della Russia ha causato per l'Ucraina la perdita di accesso ai mercati internazionali dei capitali e ne ha accresciuto sensibilmente il fabbisogno finanziario.
- In seguito al mandato ricevuto dal Consiglio Europeo (30-31 maggio e 23-24 giugno 2022) di mobilitare fino a EUR 9 miliardi come sostegno finanziario in favore dell'Ucraina, e data l'urgenza del fabbisogno di finanziamento a breve termine, a luglio 2022 la Commissione europea ha presentato una prima proposta di assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale di EUR 1 miliardo in forma di prestiti, integralmente erogata in due *tranche* all'inizio di agosto (Decisione (UE) 2022/1201).
- Per progredire nella realizzazione del pacchetto di sostegno eccezionale, la proposta oggetto della presente relazione prevede l'attivazione di ulteriore AMF all'Ucraina per un importo di EUR 5 miliardi in prestiti, dotando il bilancio dell'UE dei mezzi che permetteranno di assorbire il rischio di perdite su questi prestiti aggiuntivi e sul prestito di 1 miliardo adottato a luglio. Inoltre, la proposta estende la stessa protezione del bilancio anche ai prestiti erogati dopo il 15 luglio 2022 nell'ambito delle operazioni di finanziamento della Banca europea per gli investimenti in Ucraina (mandato prestiti esterni).
- Obiettivo dell'assistenza proposta è la copertura del fabbisogno finanziario di breve termine dell'Ucraina (l'impatto complessivo del conflitto sull'economia, in termini di perdita di produzione nel 2022 e negli anni a venire, è stimato nell'ordine di centinaia di miliardi. Nel solo 2022 il PIL dell'Ucraina è dato in calo tra il 30 % e il 50 %). Inoltre, essa mira a favorire la stabilizzazione macro-finanziaria del paese, a rafforzarne la resilienza immediata e a sostenerne la capacità di ripresa, contribuendo alla sostenibilità del debito pubblico e alla

capacità del paese di rimborsare i suoi obblighi finanziari.

- Il sostegno dell'UE all'Ucraina si inserisce nel contesto di un rapporto consolidato, tendente al rafforzamento di un legame politico e alla graduale realizzazione dell'integrazione economica (nel settembre 2017 è entrato in vigore l'accordo di associazione UE-Ucraina e il 23 giugno scorso l'Ucraina ha ottenuto dal Consiglio europeo lo *status* di paese candidato UE). A partire dal 2014, l'Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforme (in materia di lotta alla corruzione, indipendenza del sistema giudiziario, rafforzamento dello Stato di diritto e miglioramento del contesto imprenditoriale), la cui attuazione è stata sostenuta da sei interventi di AMF per un totale di EUR 6,2 miliardi, di cui l'ultimo (AMF di emergenza) di EUR 1,2 miliardi in prestiti erogati in due rate a marzo e maggio 2022.
- L'AMF eccezionale oggetto della proposta è parte integrante del sostegno internazionale globale all'Ucraina, che è andato rafforzandosi dopo l'invasione del territorio ucraino da parte della Russia.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto la concessione di assistenza macrofinanziaria a Paesi terzi rientra nei limiti delle competenze conferite all'Unione dai trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e, in particolare, dall'articolo 4(4) del TUE che attribuisce all'Unione competenza concorrente per condurre azioni e una politica comune in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.
- La base giuridica dell'intervento è correttamente individuata nell'articolo 212 del TFUE, che prevede la possibilità per l'Unione di condurre azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Le misure necessarie sono adottate da Parlamento europeo e Consiglio deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macro-finanziaria a breve termine in Ucraina non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. Ciò a causa della presenza di stringenti vincoli di bilancio a livello nazionale e alla necessità di un forte coordinamento dei soggetti donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficacia dell'assistenza e limitare l'onere a carico della capacità amministrativa delle autorità ucraine.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto si limita al minimo indispensabile per raggiungere l'obiettivo di mantenere la stabilità macrofinanziaria a breve termine e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.
- Come indicato dalla Commissione sulla base delle stime delle autorità ucraine e confermato dal Fondo monetario internazionale (FMI), l'importo della proposta AMF eccezionale, combinato con l'AMF di emergenza già erogata, è coerente con il fabbisogno di finanziamento residuo stimato per il 2022, con le normali prassi di ripartizione degli oneri per le operazioni di AMF, e tiene conto dell'assistenza che altri donatori bilaterali e multilaterali si sono impegnati a fornire all'Ucraina.

- La concessione di garanzie da parte degli Stati membri si rende necessaria a causa dell'elevato tasso di copertura del rischio richiesto per un intervento di tale portata e dell'impossibilità per il bilancio dell'Unione di farvi fronte per intero. Peraltro, gli Stati membri saranno tenuti a mettere a disposizione risorse nell'ambito di questo strumento soltanto in una gamma limitata di situazioni stabilite nella decisione. In particolare, non dovranno trasferire liquidità all'UE immediatamente, ma soltanto al presentarsi delle condizioni che renderanno necessaria l'attivazione della garanzia. In questo senso, il ricorso alle garanzie nazionali risulta non soltanto proporzionale al conseguimento degli obiettivi della proposta, ma rappresenta anche la soluzione più efficace dal punto di vista finanziario.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- In termini generali, il principale valore aggiunto dell'AMF rispetto ad altri strumenti risiede nella capacità di alleggerire la pressione finanziaria esterna e contribuire alla stabilità del contesto macro-finanziario, stabilendo un quadro adeguato di condizioni politiche e obblighi di rendicontazione. Intervendendo in favore del contesto strategico generale, l'AMF può inoltre migliorare l'efficacia di altre misure di assistenza implementate tramite il ricorso ad altri strumenti finanziari dell'UE.
- Più in particolare, l'intervento oggetto della proposta si ritiene appropriato data l'urgenza di mobilitare fondi ingenti entro la fine dell'anno per coprire il fabbisogno di finanziamento a breve termine dell'Ucraina. Inoltre, considerata la limitata capacità residua di offrire sostegno in forma di sovvenzioni nell'ambito del bilancio UE (attuale quadro finanziario pluriennale), appare giustificato fornire il sostegno finanziario in forma di prestiti. Da ultimo, il regime altamente agevolato dei prestiti AMF (scadenze lunghe, contributo a copertura dei costi degli interessi e cancellazione delle spese amministrative) favorisce la sostenibilità del debito per il paese beneficiario.
- La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al prerequisito del rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché a garanzie sul rispetto dei diritti umani. Nonostante la criticità della situazione attuale, tali pre-condizioni politiche sono ritenute attualmente rispettate dalla Commissione.
- Come per altri programmi AMF, l'implementazione dell'intervento oggetto della proposta si accompagna ad alcune condizionalità, opportunamente commisurate all'eccezionalità delle circostanze. Nello specifico, il paese beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di rendicontazione stabiliti nel protocollo d'intesa e volti ad assicurare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nell'utilizzo dei fondi.
- Al fine di provvedere prontamente, e in via eccezionale data la situazione estrema, l'UE provvederà all'erogazione dei prestiti anche prima che tutte le garanzie degli Stati membri risultino disponibili. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero provvedere con la massima urgenza a completare le rispettive procedure nazionali per l'entrata in vigore delle garanzie.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. L'intervento appare in linea con la posizione tenuta dall'Italia, a livello

internazionale e all'interno delle istituzioni dell'UE, di pieno appoggio e sostegno alla resistenza e alla ricostruzione dell'Ucraina. L'Ucraina è un partner economico e commerciale dell'Italia. Nel paese operano imprese italiane e/o si trovano loro partner commerciali che dovrebbero quindi beneficiare del sostegno finanziario alla bilancia dei pagamenti del Paese.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- Nel rispetto della procedura legislativa ordinaria (ex art. 212 TFUE), il testo della proposta è stato sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, e quindi adottato con Decisione (UE) 2022/1628 del 20 settembre 2022. Dopo l'adozione della decisione sui 5 miliardi, il negoziato sui rimanenti 3 miliardi dovrebbe proseguire speditamente in modo da consentire il completamento in tempi rapidi dell'intervento complessivo di AMF eccezionale fino a 9 miliardi.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- Ricorrendo al prestito, l'operazione di AMF eccezionale oggetto della proposta aumenta l'efficacia del bilancio dell'UE mediante l'effetto leva e costituisce l'opzione più efficiente sotto il profilo dei costi.
- Le risorse per l'AMF eccezionale da EUR 5 miliardi verranno reperite tramite prestiti contratti sui mercati dei capitali e a loro volta trasferiti all'Ucraina. Andranno ad integrare l'AMF eccezionale da 1 miliardo di euro concessa all'Ucraina in virtù della Decisione (UE) 2022/1201. Per i due prestiti di AMF eccezionale (di importo complessivo di 6 miliardi) è prevista una copertura del 70% mediante una dotazione versata del 9% (bilancio UE) e garanzie richiamabili degli Stati membri per il 61%. La copertura versata richiesta sarà assegnata nell'ambito del programma *Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) – Europa Globale*, per un importo totale di 540 milioni di EUR (linea di bilancio 14 02 01 70 "NDICI-Europa globale – Dotazione del fondo comune di copertura"). Per le garanzie nazionali complementari, l'importo impegnato da ciascuno Stato è calcolato in proporzione del Reddito Nazionale Lordo (RNL) (per l'Italia, circa 460 milioni di EUR). Laddove l'Ucraina ne faccia richiesta, l'Unione può farsi carico delle spese per interessi e delle spese amministrative connesse all'assunzione e all'erogazione di prestiti.
- Per l'Italia, l'art. 35 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144 (GU Serie Generale n.223 del 23-09-2022) autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione dello Stato al programma di AMF eccezionale, incluso il rilascio della garanzia per un importo massimo fino a 700 milioni di euro per il 2022 (l'importo è calcolato applicando la chiave RNL per l'Italia, pari a 12,47%, al 61% di 9 miliardi, ipotizzando che l'intera assistenza avvenga sotto forma di prestiti). Per quanto riguarda la copertura di tali oneri, si provvederà a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- La proposta non ha effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- La proposta non sembra incidere sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- La proposta non ha effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- L'impatto sulle attività dei cittadini e delle imprese dovrebbe essere nullo o positivo, in quanto nel Paese operano imprese italiane e/o si trovano loro partner commerciali che dovrebbero quindi beneficiare del sostegno finanziario alla bilancia dei pagamenti del Paese.

Altro

-

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n.466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 557 *final* del 07.09.2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0281(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 settembre 2022 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201.		L'art. 35 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione dello Stato al programma di AMF eccezionale, incluso il rilascio della garanzia per un importo massimo fino a 700 milioni di euro per il 2022. Per la copertura di tali oneri, si provvederà a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.